



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 1 luglio 2020 n.109

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Valutati i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e, precisamente, la necessità e l'urgenza di riattivare al più presto flussi turistici verso la Repubblica di San Marino sostenendo la promozione dell'immagine della Repubblica di San Marino come "Destinazione Sicura" e incentivando l'apertura delle attività presenti nel Centro Storico – Distretto Unesco, anche in orario serale, per almeno 5 giorni settimanali, compresi il sabato e la domenica ed in concomitanza con gli eventi organizzati dall'Ufficio del Turismo, nel periodo primo luglio fino al 30 settembre 2020;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta del 15 giugno 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO AGLI OPERATORI ECONOMICI POST COVID - 19

Art. 1 *(Utenze)*

1. Per gli operatori economici ubicati nel Centro Storico-Distretto Unesco con licenza commerciale e/o licenza artigianale e/o del settore del turismo è prevista una premialità sul pagamento delle utenze.
2. La premialità è definita nella misura del 30% della fatturazione relativa al periodo luglio 2020- settembre 2020 da scontare sulle successive fatturazioni ed è attivata a favore degli operatori economici, come definiti nel precedente comma 1, su apposita richiesta di adesione con autocertificazione all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi con la quale viene dichiarato nel periodo dall'1 luglio 2020 al 30 settembre 2020 un numero minimo di 5 giorni di apertura settimanale che includa almeno il sabato, la domenica e i giorni festivi o comunque le giornate in cui siano stati pianificati eventi o manifestazioni anche in orario serale fino almeno alle ore 23:00.

Art. 2 *(Copertura assicurativa)*

1. Agli operatori economici esercenti le Attività di servizi alle persone, Attività di ristorazione, Attività Sanitarie, Strutture Ricettive e Attività di servizi di Trasporto pubblico di persone viene

riconosciuto un credito di imposta per il totale delle spese delle coperture assicurative specifiche per COVID - 19 per i datori di lavoro, per il personale dipendente e per la clientela/utenza.

Art. 3
(Test sierologici)

1. Agli operatori economici esercenti le Attività della Ristorazione, le Strutture Ricettive e le Attività di servizi di Trasporto pubblico di persone viene consentita l'esecuzione dell'esame sierologico, presso le strutture pubbliche dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o presso strutture sanitarie private, per tutto il personale in servizio con riconoscimento del credito di imposta per le spese sostenute.

Art. 4
(Disposizioni finali)

1. Non possono accedere ai benefici e alle agevolazioni degli articoli precedenti gli operatori che alla data del 31 dicembre 2019 avevano debiti nei confronti dello Stato iscritti a ruolo o che, all'atto della richiesta, siano già stati inseriti nell'Anagrafica Debitori del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 luglio 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini